

Nella sua nuova decisione, la convenuta si baserebbe solamente su un'analisi modificata dello stato delle acque dello «Schwarze Sulm». Tale classificazione modificata («buono» stato delle acque invece di «molto buono») sarebbe contraria al piano di gestione iniziale. Le constatazioni e le valutazioni contenute nel piano di gestione non potrebbero essere improvvisamente modificate in conseguenza di una decisione amministrativa ad hoc adottata sul fondamento di nuovi criteri. Se così fosse, potrebbero essere facilmente eluse disposizioni sostanziali fondamentali della direttiva quadro sulle acque, quali, nella fattispecie, il divieto di deterioramento, nonché importanti disposizioni procedurali, quali, ad esempio, la partecipazione del pubblico.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; GU L 327, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Cămpulung (Romania) il 21 luglio 2014 — Maria Bucura/SC Bancpost SA

(Causa C-348/14)

(2014/C 361/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Cămpulung

Parti

Ricorrente: Maria Bucura

Convenuta: SC Bancpost SA

Interveniente: Vasile Ciobanu

Terzo pignorato: SC Raiffeisen Bank SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾, un giudice nazionale investito dell'opposizione contro l'esecuzione forzata fondata su un contratto di credito relativo all'emissione di una carta di credito del tipo American Expres Gold, nel caso in cui l'autorizzazione all'esecuzione forzata sia stata pronunciata in assenza del consumatore, sia tenuto, non appena disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, a valutare anche d'ufficio il carattere abusivo delle commissioni previste nel contratto in parola: a) — commissione per l'emissione della carta; b) — commissione per la gestione annuale della carta; c) — commissione per la gestione annuale della carta supplementare; d) — commissione per il rinnovo della carta; e) — commissione per la sostituzione della carta; f) — commissione per la modifica del PIN; g) — commissione per il prelievo di contante da bancomat e da sportelli (propri o di altre banche in Romania o all'estero); h) — commissione per il pagamento di beni e/o servizi forniti da operatori commerciali all'estero o in Romania; i) — commissione per la stampa e la trasmissione di estratti conto; j) — commissione per la consultazione del saldo tramite bancomat; k) — commissione per ritardo nel pagamento; l) — commissione per il superamento del limite di credito; m) — commissione per rifiuto ingiustificato di pagamento, fermo restando che l'importo di dette commissioni non è precisato nel contratto.
- 2) Se l'indicazione degli interessi annui con riferimento alla formula seguente: «l'interesse sul credito si calcola in funzione del saldo giornaliero, ripartito per voci (pagamenti, prelievi di contante, spese e commissioni) e del livello del tasso d'interesse giornaliero relativo al periodo di calcolo. L'interesse si calcola giornalmente, in conformità della seguente formula: la somma dei prodotti tra l'importo di ogni voce del saldo giornaliero e il tasso d'interesse giornaliero in vigore per il giorno rispettivo; il tasso d'interesse giornaliero è calcolato come rapporto fra il tasso annuo e 360 giorni» - indicazione che riveste un'importanza essenziale nel contesto della direttiva 87/102/CE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, la quale ha una formulazione simile — sia redatta in modo chiaro e comprensibile ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13/CEE.
- 3) Se l'omissione dell'indicazione dell'importo delle commissioni dovute in base al contratto e l'inclusione nello stesso delle modalità di calcolo degli interessi, senza indicazione dell'importo, consenta al giudice nazionale — conformemente alle disposizioni della direttiva 87/102 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo ⁽²⁾, come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 ⁽³⁾, e a quelle della direttiva 93/13/CEE del Consiglio — di ritenere che la mancanza di siffatte indicazioni nel contratto di credito al consumo comporti come conseguenza che il credito concesso in parola sia considerato esente da commissioni e interessi.

- 4) Se il condebitore di un contratto di credito rientri nella nozione di «consumatore», come definita dalle previsioni dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 87/102/CEE.
- 5) In caso di risposta in senso affermativo alla precedente questione, se il principio dell'effettività dei diritti conferiti dalle direttive sia soddisfatto nel caso in cui l'importo degli interessi, delle commissioni e delle spese sia portato a conoscenza soltanto del debitore principale, per mezzo dell'estratto conto mensile o mediante affissione presso la sede della banca.
- 6) Se la direttiva 87/102/CEE debba essere interpretata nel senso che la banca ha l'obbligo di informare per iscritto tanto il debitore quanto il condebitore relativamente al limite massimo di credito, agli interessi annui e ai costi applicabili dalla data di conclusione del contratto di credito, nonché riguardo alle condizioni in cui tali elementi possono essere modificati, alla procedura per porre termine al contratto di credito e circa qualsiasi modifica sopravvenuta nel corso della durata del contratto di credito attinente agli interessi annui o riguardante i costi intervenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di credito, nel momento in cui siffatte modifiche hanno luogo, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di un estratto conto fornito gratuitamente.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

⁽²⁾ Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48).

⁽³⁾ Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 101, pag. 17).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj (Romania) il 22 luglio 2014 — SC
Capoda Import Export SRL/Registrul Auto Român, Bejan Benone Nicolae**

(Causa C-354/14)

(2014/C 361/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Cluj

Parti

Ricorrente in revocazione: SC Capoda Import Export SRL

Convenuti: Registrul Auto Român, Bejan Benone Nicolae

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione europea, e precisamente l'articolo 34 TFUE, l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli [(direttiva quadro)] ⁽¹⁾ e l'articolo 1, lettere t) e u), del regolamento (CE) n. 1400/2002 ⁽²⁾ della Commissione europea, possa essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale come quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2), dell'O.G. (Ordonanța Guvernului, decreto del governo) n. 80/2000, in quanto istituirebbe una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione, posto che, in conformità di tale normativa, per la libera circolazione (vendita, distribuzione) dei prodotti e materiali di consumo nuovi, compresi nella categoria di quelli che riguardano la sicurezza della circolazione stradale, la protezione dell'ambiente, l'efficienza energetica e la protezione contro i furti dei veicoli stradali, è necessaria o la presentazione da parte del venditore/distributore/commerciante di una scheda di omologazione o di una certificazione ai fini dell'immissione in commercio e/o commercializzazione rilasciato dal costruttore, oppure, qualora il venditore/distributore/commerciante non l'avesse ottenuto o non ne fosse in possesso, è necessario espletare la procedura di omologazione dei prodotti in questione presso il Registrul Auto Român (registro automobilistico rumeno) e ottenere una scheda di omologazione ai fini dell'immissione in commercio e/o commercializzazione rilasciato dal RAR, e considerato che, sebbene il venditore/distributore/commerciante sia in possesso di un certificato di conformità ai fini dell'immissione in commercio e/o commercializzazione dei pezzi messo a disposizione dal distributore di un altro Stato membro dell'UE, il quale distribuisce liberamente detti pezzi nel territorio di tale Stato membro dell'UE, il menzionato certificato non è sufficiente per consentire la libera circolazione/vendita/distribuzione delle merci di cui trattasi.